N. R.G. 598/2024

CORTE D'APPELLO di FIRENZE

SECONDA VOLONTARIA CIVILE

La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini Presidente

dott. Luigi Nannipieri Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g. 598/2024 promosso da:

* , con il patrocinio dell'avv.*

contro P.M. PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO

RECLAMATO e con P.G. presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

ha emesso il seguente

DECRETO

La * propone reclamo ex art. 25 sexies comma 7 CCII avverso il decreto in data 9.10.2024 con il quale il Tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato da questa proposta in data 4/03/2024.

Il Tribunale, dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi e richiamato il contenuto del parere richiesto all'ausiliario, ha evidenziato che:

- il periodo di gestione – pari a 5 anni – non sarebbe compatibile con la natura essenzialmente liquidatoria del concordato semplificato;

- contrariamente a quanto affermato dall'Esperto nella precedente composizione negoziata della crisi, le trattative non sarebbero state condotte secondo correttezza e buona fede;

- non sarebbe stata indicata l'impossibilità di perseguire alternative di risoluzione della crisi;

- il presumibile valore di liquidazione riferito dalla debitrice non era supportato da impianto documentale utile;

- il ricorso non conterrebbe l'indicazione precisa delle somme da destinare al soddisfacimento dei singoli creditori, rendendo impossibile valutare il rispetto dell'ordine dei privilegi.

Nel suo reclamo la * contesta tale motivazione deducendo che:

- il tempo previsto per addivenire alla liquidazione del patrimonio era condizione necessaria per consentire di ottenere un risultato eccellente e comunque non è prevista una durata massima della fase liquidatoria;

- la proposta d'acquisto dell'azienda era ancora valida, essendo stata prodotta una manifestazione di disponibilità a procedere all'operazione commerciale (affitto – acquisto di azienda) ove aperta la procedura richiesta dalla debitrice;

- la relazione dell'Ausiliario si era conclusa in modo più che positivo su:

o il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

o la fattibilità del piano di liquidazione;

o l'assenza di pregiudizio della proposta nei confronti dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

o l'assicurazione di un'utilità a ciascun creditore.

Occorre premettere che è corretta l'affermazione del Tribunale, non contestata neppure dalla reclamante, secondo cui il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria, come si evince in termini plastici dalla rubrica dell'art. 25 sexies CCII ("Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio").

Presupposto per poter presentare la domanda di concordato semplificato è che sia stata esperita la procedura di composizione negoziale della crisi, che l'esperto nella relazione finale abbia dichiarato che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non siano praticabili.

Quanto al contenuto della domanda, la norma prevede esclusivamente che essa debba contenere una proposta per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

La proposta di concordato può essere omologata quando il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

In sede di omologa, quindi, è consentito, oltre all'esame nel merito della proposta, anche la verifica della sua ammissibilità, dovendosi interpretare in tal senso il concetto di verifica della regolarità del procedimento.

Pur non venendo escluso espressamente, la finalità liquidatoria del concordato preclude che esso possa perseguire una continuità aziendale.

In tale ottica, pur non venendo prevista una durata massima, l'ambito temporale previsto dalla proposta dovrà evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l'esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile.

In quest'ottica, quindi, è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell'azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione, nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. E' invece escluso che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale.

Nel caso in esame, invece, la finalità della proposta di concordato depositata è palesemente quella di garantire la continuità aziendale, inizialmente diretta per poi divenire indiretta.

Si legge nella proposta: «Il contenuto della manifestazione d'interesse che si deposita precisando l'attuale disponibilità a trasformarla in proposta d'acquisto irrevocabile rende sostenibile la continuità del presente concordato (doc. 9).

In primo luogo poiché nel periodo previsto per la durata della procedura l'attività di gestione parcheggi continuerà e consentirà di ottenere la provvista necessaria a sostenere gli impegni di pagamento prospettati.

Inoltre la suddetta manifestazione d'interesse modificabile in proposta di acquisto irrevocabile del bene immobile così come strutturata consente quella ulteriore immissione di capitale finalizzata ad ottenere il provvedimento definitivo di omologa come previsto dal presente piano di seguito specificato.

Così come la proposta di acquisto dell'azienda formulata da * in sede di concordato e Composizione Negoziata adesso scaduta ma disponibile a rinnovare l'impegno assunto (doc. 10).

La continuità indiretta è finalmente descritta nella sua ontologia e assume accento oggettivo, venendo alternativamente a consistere nella "gestione dell'azienda in esercizio" o nella "ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore". Suo presupposto è lo svolgimento, da parte del terzo, dell'attività d'impresa in forza di un titolo stipulato, anche anteriormente alla presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato, ma rigorosamente in funzione di essa».

Ciò che si propone, quindi, è di continuare a gestire l'azienda al fine di ottenere flussi di cassa sufficienti per un piano pluriennale di pagamento dei debiti, con la possibilità per un soggetto terzo di rilevare all'esito l'azienda. Per di più, l'acquisto del terzo non viene prospettato in termini certi, essendo prodotta una mera "manifestazione di interesse modificabile in proposta di acquisto irrevocabile del bene immobile".

E' quindi corretto affermare, come fa il Tribunale, che una simile proposta si colloca al di fuori dello schema normativo del concordato semplificato.

La finalità liquidatoria, infatti, viene indicata in termini assolutamente residuali rispetto alla continuità aziendale, che costituisce lo scopo precipuo della proposta.

Questo è confermato anche dal piano industriale-business plan allegato al ricorso, dal quale si evince che la finalità della prospettiva temporale dal 2024 al 2029 era quella di percepire i ricavi dell'affitto di * per un totale di € 90.000,00 e di incassare da * un affitto pari a €

12.000,00 nel 2024 ed a € 6.000,00 all'anno per il periodo successivo, oltre ad un anticipo in conto acquisto dell'azienda pari ad € 5.000,00.

Nella proposta, quindi le risorse acquisite dalla gestione dell'azienda assumono un ruolo determinante, costituendo una buona parte dell'attivo individuato per il pagamento dei creditori. Per converso, la vendita dei beni aziendali viene prospettata in termini tutt'altro che certi, venendo prodotte solo generiche manifestazioni di interesse, peraltro con data di scadenza già decorsa.

Oltre a questo, risulta assolutamente corretto quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla regolarità formale della proposta, visto che non viene indicato che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non siano praticabili, venendo esclusivamente prospettata la maggiore utilità rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale (derivante però esclusivamente dal fatto di avere affiancato alla prospettiva liquidatoria quella di continuità aziendale).

Va infine osservato che, per quanto l'art. 25 sexies CCII si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata "quando l'Esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede", il Tribunale non può limitarsi a prendere atto dell'affermazione dell'Esperto, dovendo valutare in concreto l'esistenza di tale prerequisito, non potendo essere attribuito a tale soggetto il potere assoluto di stabilire se un imprenditore possa o meno usufruire della procedura.

Il concetto di correttezza e buona fede, poi, ricomprende anche la fattiva collaborazione dell'imprenditore con gli organi della procedura.

Nel caso in esame quanto evidenziato dall'Ausiliario nel suo parere consente di ritenere che il giudizio espresso dall'Esperto in merito alla conduzione delle trattative non fosse ragionevole, emergendo piuttosto un comportamento non collaborativo della società.

Si legge nel parere dell'Ausiliario: "La conduzione delle trattative non può ritenersi improntata a correttezza e buona fede, se è vero – come è vero – che fino alla fine di novembre 2023 la debitrice ha dovuto essere più volte sollecitata dall'esperto (anche oltre ai compiti lui spettanti) e non risulta aver intrapreso alcuna trattativa coi creditori, inviando solo il 20 novembre (a 15 giorni dalla scadenza dei 180 giorni) una PEC all'Agenzia delle Entrate, che non poteva che rispondere che necessitava di maggior tempo per valutare la proposta. Tale risposta ha consentito alla * di ottenere il parere favorevole dell'esperto alla proroga del termine finale della CNC.

Nella PEC di risposta del 21 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate aveva addirittura suggerito l'accordo di ristrutturazione del debito come possibile esito della composizione.

Scrive l'esperto che in data 07.02.2024 abbiamo avuto l'incontro con l'Agenzia della Entrate di Livorno, maggior creditore della società, da cui è emerso da parte di questa che non vi poteva essere nessuna trattativa per la decurtazione del debito, in quanto il dipartimento Regionale ha espresso precise motivazioni delle fattispecie rappresentate dall'Advisor. Pertanto, dopo una breve spiegazione da parte dei funzionari dell'Agenzia, la riunione veniva sciolta con la presa di atto di quanto esposto dall'Agenzia e recepito dai professionisti di * Pur essendo concetti da trattare con molta prudenza e attenzione, appare difficile definire

corretta e in buona fede la conduzione di una trattativa che, sin dall'inizio, prospettava all'unico creditore, i.e. l'Erario, un percorso giuridicamente non percorribile. La PEC del 21 novembre 2023 confermava abbastanza chiaramente il punto tanto da spingere il creditore Agenzia delle Entrate a suggerire addirittura un possibile percorso (accordo di ristrutturazione del debito), che * non ha neppure preso in considerazione".

Tali considerazioni, che vengono fatte proprie dal Collegio, inducono a ritenere che, oltre ad essere stata presentata una proposta non conforme allo schema tipico, manca il prerequisito dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede.

Il giudizio di inammissibilità della proposta, quindi, risulta assolutamente condivisibile.

Il reclamo deve pertanto essere respinto, ma, non essendovi controparti costituite, non ci si deve pronunciare sulle spese di lite.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso;

nulla sulle spese.

Si comunichi.

Firenze 05/02/2025

Il Presidente

dott. Ludovico Delle Vergini